

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, lett. f) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., integra causa di necessaria esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti la circostanza di essere incorsi in grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara. Tale causa di esclusione, peraltro, non presuppone il necessario accertamento in sede giurisdizionale del comportamento di grave negligenza o malafede tenuto dall'aspirante partecipante nel corso del pregresso rapporto intercorso con la stazione appaltante, dovendosi reputare sufficiente la valutazione che la stessa Amministrazione abbia fatto, in sede amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrattuali dal soggetto che chiede di partecipare alla nuova procedura selettiva. Sotto tale profilo, infatti, non assume rilievo la sindacabilità giurisdizionale della suddetta valutazione amministrativa, posto che l'esigenza soddisfatta dalla richiamata previsione nel delineare la causa di esclusione è quella di salvaguardare l'elemento fiduciario, evidentemente scalfito in presenza di un giudizio formulato dalla Amministrazione stessa circa la grave negligenza dell'aspirante partecipante. Pertanto, occorre rilevare come debba ritenersi sufficiente l'accertamento in sede amministrativa della causa di esclusione di cui al citato art. 75, lett. f). Deve ritenersi non affetto dalla violazione della richiamata previsione normativa il provvedimento che, nell'escludere il concorrente dalla gara, richiama per relationem il provvedimento con cui, per l'altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa Amministrazione aveva provveduto alla risoluzione del rapporto contrattuale sulla scorta di gravi inadempienze da parte della stessa impresa, qualora dal richiamato atto di risoluzione del rapporto emerga la contestazione delle condotte implicantanti senz'altro una valutazione, ad opera della Amministrazione, di inadeguatezza del contegno tenuto dalla società rispetto alla esigenza di garantire il carattere fiduciario del rapporto. La grave negligenza o malafede non deve essere riferita all'adempimento contrattuale quanto piuttosto all'esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che, anche in considerazione della possibile consegna dei lavori anteriormente alla conclusione del contratto (art. 120 D.P.R. n. 554/1999), comprende la stessa ipotesi di impossibile consegna dei lavori per cause derivanti dalla condotta dell'appaltatore (art. 120, comma 7, D.P.R. n. 554/1999). D'altra parte, non assume rilievo decisivo la circostanza dell'avvenuta stipulazione, tra Amministrazione ed impresa concorrente esclusa, di altri contratti di appalto anche successivamente all'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale, indicata quale causa di esclusione dalla gara. Sotto tale profilo, infatti, va rilevato - anche sulla scorta della pronuncia della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 1071/2004 - che l'intervenuta risoluzione del pregresso rapporto contrattuale e, in concreto, la contestazione all'impresa concorrente di specifici e reiterati contegni contrattuali di per sé soli sufficienti ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario, giustificano ex se la disposta esclusione, imponendo piuttosto un obbligo di rafforzata motivazione all'Amministrazione che ritenga di instaurare ugualmente con lo stesso soggetto un nuovo rapporto contrattuale.